

31. Tribunale di Nola - Sezione Prima Civile

Ordinanza 9 febbraio 2005

Oggetto.

Illegittimità costituzionale art. 8 comma 2 lett. C combinato 10 comma 2 D.Lgs. 17.1.2003 n. 5 – Manifesta infondatezza – Il diritto di difesa dell'attore è adeguatamente tutelato con la contemplazione del doppio termine di decadenza per la notifica dell'istanza di fissazione di udienza da parte del convenuto.

Nella ordinanza.

Ritenuta, preliminarmente, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 2 lett. C combinato 10 comma 2 D. Lgs. 17.1.2003 n. 5 atteso che l'esigenza di replica prevista dal legislatore si ravvisa solo nelle ipotesi in cui il thema decidendum risulta essere ampliato in termini di eccezioni e domande del convenuto, ragion per cui il diritto di difesa dell'attore – per il caso normativo richiamato - è adeguatamente tutelato dalla norma citata con la contemplazione del doppio termine di decadenza per la notifica dell'istanza di fissazione di udienza da parte del convenuto, decorrente o dalla data della propria costituzione in giudizio (se non c'è necessità di replica) o dalla scadenza del termine per repliche.

Ordinanza.

Presidente Dott. Vincenza Barbalucca - Dott. Stefania Borrelli Giudice - Dott. Antonio Criscuolo Gaito Giudice

Svolgimento del processo

Esaminati gli atti di causa;

- ritenuta, preliminarmente, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 2 lett. C combinato 10 comma 2 D. Lgs. 17.1.2003 n. 5 atteso che l'esigenza di replica prevista dal legislatore si ravvisa solo nelle ipotesi in cui il thema decidendum risulta essere ampliato in termini di eccezioni e domande del convenuto, ragion per cui il diritto di difesa dell'attore – per il caso normativo richiamato - è adeguatamente tutelato dalla norma citata con la contemplazione del doppio termine di decadenza per la notifica dell'istanza di fissazione di udienza

da parte del convenuto, decorrente o dalla data della propria costituzione in giudizio (se non c'è necessità di replica) o dalla scadenza del termine per repliche (se c'è necessità di replica);

- rilevato che, nel caso che ci occupa, parte convenuta ha svolto in comparsa mere difese in contestazione della domanda attrice suffragate da prova testimoniale, che in sostanza è una prova contraria diretta, senza ampliare il thema decidendum;

- ritenuto pertanto che nel nostro caso non si ravvisa la necessità della replica da parte dell'attore, in ragione della ratio informativa dell'intera novella tesa alla concentrazione del giudizio in termini di richieste processuali (vedi artt. 2, 4 e 10), non essendo assumibile un mero diritto di replica non suffragato da effettive esigenze processuali di risposta, concretizzatesi in mere controdeduzioni non previste legislativamente e, pertanto, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata il 22.7.2004 e cioè entro i venti giorni dalla notifica della comparsa di costituzione (13.7.2004) è senz'altro rituale non risultando necessario lo spirare dell'altro termine previsto decorrente dalla scadenza del termine per le repliche;

- ritenuto, quanto alle richieste istruttorie, ammissibile e rilevante l'interrogatorio formale così come deferito da parte attrice in memoria conclusionale del 23.11.04, ex art. 10 co. 2 seconda parte D. Lgs. n. 5/03, sui capi A, B, C, D ivi articolati;

ritenuto ammissibile e rilevante l'interrogatorio formale così come deferito da parte convenuta a parte attrice nell'istanza di fissazione dell'udienza del 27.7.04, limitatamente ai capi 3, 4, 5, 14, 15, 16, 19 e 20, con esclusione di tutti gli altri capi in quanto superflui per le risultanze documentali in atti;

ritenuto opportuno pronunciarsi all'esito sulle ulteriori richieste istruttorie svolte da entrambe le parti

P.Q.M.

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale così come posta da parte attrice; ammette l'interrogatorio formale di entrambe le parti così come in motivazione precisato; si riserva all'esito l'ammissione di ogni ulteriore mezzo istruttorio. Rinvia per l'espletamento degli interrogatori formali all'udienza del 28.9.2005.

Nola, 9.2.2005 Il Presidente